

Statuto dell'Associazione Italiana di Endourologia

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Denominazione

E' costituita una Associazione Scientifica denominata "Associazione Italiana di Endourologia" (in forma abbreviata "I.E.A.") fondata in Trieste nel 1999, di seguito indicata come "Associazione".

All'Associazione partecipano Soci persone fisiche.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale pro-tempore a Casalecchio di Reno, in via Porrettana 76/2.

Articolo 3 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire la ricerca tecnico-scientifica nel campo dell'Endourologia, lo sviluppo e il corretto esercizio della Endourologia in seno alla Specialità Urologica e l'aggiornamento continuo in campo endourologico al fine di assicurare i migliori standard assistenziali al paziente.

L'Associazione può organizzare incontri di studio e convegni, promuovere indagini, studi, rilevazioni statistiche, informazioni e produrre documentazioni relative ai suoi campi di interesse; promuovere, sostenere e realizzare ogni iniziativa volta ad attuare lo sviluppo, la valorizzazione ed il progresso dell'Endourologia; svolgere attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel settore dell'Endourologia, anche a favore dei propri soci e/o di terzi.

L'Associazione si propone di valorizzare e promuovere l'attività scientifica dei propri Soci.

Ha inoltre lo scopo di rappresentare o promuovere la specialità Urologica nei confronti delle istituzioni e comunque di terzi; in particolare cura i rapporti con le altre Associazioni Scientifiche Nazionali e Internazionali, con i Ministeri, le Regioni, gli Organi Professionali, i gruppi cooperativi di ricerca clinica, di base e traslazionale e le Istituzioni in genere.

Articolo 4 - Durata e cessazione

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e l'Associazione potrà essere sciolta su delibera dell'Assemblea Straordinaria, con apposito ordine del giorno, convocata su richiesta di almeno 4/5 dei Soci aventi diritto di voto e con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento o comunque di cessazione dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più Liquidatori e determina la modalità di liquidazione. L'Assemblea delibererà anche in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio a beneficio di destinatari che dovranno essere individuati nell'ambito di associazioni con analoghi scopi e finalità.

Articolo 5 - Mezzi finanziari e patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote di iscrizione e contributi associativi
- b) proventi derivanti da attività congressuali, compreso il Convegno Nazionale, di ricerca, di coordinamento, da attività clinico-scientifiche, da prestazioni di servizi a favore di Soci o a favore di terzi; da contributi volontari, lasciti e donazioni.

Articolo 6 - Destinazioni mezzi finanziari

Tutti i beni e le entrate pervenute alla Associazione possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei fini associativi e con espresso divieto di ogni distribuzione di utili. Gli avanzi di gestione andranno ad incrementare il patrimonio dell'Associazione, che potrà essere costituito da qualsiasi bene materiale e immateriale.

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea Generale dei Soci
- 2) Il Consiglio Direttivo Nazionale
- 3) I Comitati
- 4) Il Collegio Sindacale
- 5) Il Collegio dei Probiviri

Articolo 8 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche associative, ad esclusione di quelle del Collegio Sindacale, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate.

Articolo 9 - Assemblea Generale Ordinaria (AGO)

L'AGO si riunisce almeno una volta all'anno, di norma in occasione del Congresso Nazionale. Possono partecipare all'AGO i Soci in regola con il pagamento del contributo associativo, ove previsto, nei termini stabiliti per l'anno in corso. Hanno diritto di voto i Soci Fondatori, Ordinari, Seniores e Juniores..

L'AGO si riunisce, altresì, ogni volta che il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci.

La comunicazione del luogo, della data e dell'ora dell'AGO dovrà essere fatta ai Soci con novanta giorni di anticipo, con l'invito a formulare suggerimenti e proposte. Questi ultimi dovranno pervenire alla Segreteria sessanta giorni prima della data fissata per l'AGO e saranno inseriti nell'ordine del giorno, salvo differente decisione del Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Assemblea viene convocata con avviso scritto, inviato ai Soci mediante qualsiasi mezzo inclusa la posta elettronica almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Segretario Generale. I partecipanti all'Assemblea possono proporre la discussione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno alla voce varie ed eventuali. Tutti gli argomenti discussi in questa voce non possono essere posti in votazione.

Articolo 10 - Assemblea Generale Straordinaria (AGS)

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria sia dal Consiglio Direttivo Nazionale, ogni qualvolta tale organo lo ritenga necessario, sia su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci aventi diritto al voto. In questo secondo caso la seduta va tenuta entro quaranta giorni dalla richiesta. Lo svolgimento dell'AGS è governato dalle stesse regole dell'AGO.

Articolo 11 - Poteri dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria

L'AGO nomina gli organi dell'Associazione ad eccezione soltanto dei Comitati che vengono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale. Inoltre l'AGO verifica l'attuazione delle linee programmatiche elaborate dal Consiglio Direttivo Nazionale e dal Segretario Generale, che è chiamato a riferirne annualmente; approva il conto consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione finanziaria annuale; delibera su ogni altra materia sottoposta alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero di Soci intervenuti.

Essa delibera a maggioranza semplice dei votanti, eccezion fatta per quanto previsto all'art. 4, in ordine all'eventuale scioglimento. Il voto per delega non è ammesso. Qualora si verificasse una parità di voti, il Segretario Generale ha un voto aggiuntivo.

Le votazioni avvengono con scrutinio segreto quando interessano persone o quando ne sia fatta esplicita richiesta dalla maggioranza dei presenti e negli altri casi previsti dal regolamento; altrimenti le votazioni avvengono per alzata di mano o con l'ausilio di strumenti elettronici o telematici.

L'AGS delibera su eventuali proposte di modifica allo statuto e su ogni altro argomento di carattere straordinario eventualmente sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo Nazionale o su richiesta di 1/3 dei Soci aventi diritto di voto.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Segretario Generale, da quattro Consiglieri, dal Segretario Amministrativo e dal Tesoriere nominati dall'AGO e scelti tra i Soci Fondatori, Ordinari e Seniores. Un Consigliere nominato dal Segretario Generale assume l'incarico di Vicesegretario Generale e sostituisce il Segretario Generale in caso di assenza. I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica quattro anni. Essi, allo scadere della carica, possono essere sempre rieletti quali componenti del Consiglio Direttivo Nazionale. Tuttavia il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo ed il Tesoriere non possono ricoprire la rispettiva funzione per più di 2 (due) mandati consecutivi.

In caso di morte, incapacità, dimissioni o cessazione per qualsiasi altra causa di un massimo di due membri del Consiglio Direttivo Nazionale durante un intero mandato, si procede alla loro sostituzione per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, con voto segreto, a maggioranza dei suoi componenti. I Consiglieri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo Nazionale. Qualora, durante un intero mandato, vengano a cessare più di due membri del Consiglio Direttivo Nazionale o il Segretario Generale, decadrà tutto il Consiglio Direttivo Nazionale e si provvederà alle nuove nomine da parte dell'AGO, secondo quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

La convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale avviene ogni qualvolta il Segretario Generale ne ravvisi l'opportunità o un membro del Consiglio Direttivo Nazionale ne faccia richiesta, per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto e per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce, anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, sotto la presidenza del Segretario Generale o del Vicesegretario Generale e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto sopra previsto per la cooptazione. Le riunioni e le relative deliberazioni sono da ritenersi valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale è investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale devono essere trascritti, a cura del Segretario Amministrativo, su apposito registro, in ordine cronologico. Devono, inoltre, essere sottoscritti dal Segretario Generale e dal Segretario Amministrativo, oppure dal Segretario della riunione nominato ai sensi dell'art. 13 .

Il Consiglio Direttivo Nazionale:

1. Delega al Segretario Generale i suoi poteri in relazione a particolari questioni, mediante specifica delega, risultante dal verbale;
2. Assegna ai consiglieri eletti mansioni specifiche relative alla organizzazione degli eventi scientifici promossi dall'Associazione, alla promozione e al coordinamento della ricerca scientifica, all'organizzazione di corsi educazionali e di perfezionamento e alla comunicazione e divulgazione di informazioni relative all'operato dell'Associazione.
3. Assume e licenzia il personale dipendente, determinandone il trattamento giuridico ed economico, che sarà disciplinato dalle norme del Diritto Privato;

4. Valuta ed eventualmente approva o non approva le domande di associazione;
5. Provvede alla apertura e chiusura dei conti correnti bancari e postali;
6. Delibera sugli acquisti degli immobili e dei beni mobili, stabilendone la destinazione, nonché sulle alienazioni, vendite e su qualsiasi altro atto di disposizione di beni che formano parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;
7. Predisporre i programmi di lavoro e di intervento dell'Associazione secondo le proposte avanzate dal Comitato Scientifico nominando eventuali Comitati;
8. Provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici dell'Associazione;
9. Delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione ed altri enti privati, Nazionali ed Internazionali;
10. Delibera sulla eventuale costituzione di comitati, sottocommissioni, centri di studio e di ricerca, fissandone le attribuzioni e la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero;
11. Provvede alla nomina dei componenti del Comitato Scientifico;
12. Può trasferire la sede legale dell'Associazione;
13. Procedo ad affiliazioni ed associazioni internazionali;
14. Costituisce le sezioni regionali e macroregionali e delega le funzioni di coordinatore di sezione con provvedimento motivato;
15. Prende tutte le decisioni utili per il raggiungimento dei fini dell'Associazione, oltre che per seguire gli indirizzi generali indicati dall'Assemblea Generale Ordinaria.

Articolo 13 - Segretario Generale, Segretario Amministrativo, Tesoriere

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Generale; sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni, ed esercita i poteri che il Consiglio Direttivo Nazionale gli affida o in via generale, o di volta in volta; dirige e coordina la gestione economica, scientifica, didattica, editoriale, ed in genere tutte le attività svolte dalla Associazione.

In caso di urgenza, il Segretario Generale può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, salvo ratifica da parte di quest'ultimo entro trenta giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Il Vicesegretario Generale sostituisce il Segretario Generale in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo esercita, inoltre, quelle funzioni che gli verranno delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio Direttivo Nazionale o dal Segretario Generale.

Il Segretario Amministrativo dovrà presenziare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto e fungere da segretario della riunione. In caso di sua assenza o indisponibilità, il Segretario della singola riunione verrà nominato dal Segretario Generale o da chi dovesse sostituire quest'ultimo nella riunione stessa.

Il Tesoriere avrà il compito e la responsabilità di redigere il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione finanziaria nonché compiti connessi alla gestione della Tesoreria delegati dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto.

Articolo 14 - Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, qualora istituito, è composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui due membri effettivi e due supplenti scelti tra i Soci in regola con il pagamento del contributo associativo e un membro scelto fra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti, Ragionieri ed Esperti Contabili. Il Collegio Sindacale è organo consultivo contabile dell'Associazione, provvede al riscontro della gestione finanziaria, controlla la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa, redige le relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo che dovranno essere allegate agli stessi e presentate all'Assemblea Annuale Ordinaria. I componenti del Collegio Sindacale possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Collegio Sindacale dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Articolo 15 - Il Collegio dei Probiviri

L'Assemblea Generale Ordinaria elegge un Collegio di Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica quattro anni.

Al Collegio dei Probiviri viene devoluta la risoluzione di controversie tra Soci e l'Associazione, tra organi della stessa e tra Soci in relazione a questioni attinenti la vita associativa. Decide in maniera inappellabile, dopo avere svolto un'istruttoria con procedura improntata al principio del contraddittorio e al diritto alla difesa.

Il Collegio dei Probiviri esamina le proposte del Consiglio Direttivo Nazionale in merito all'esclusione dei Soci, svolge l'istruttoria in base ai principi citati e rimette il caso all'Assemblea Generale Ordinaria con un preciso e motivato parere; presenta all'Assemblea Generale Ordinaria annuale una relazione sul suo operato.

I componenti del Collegio dei Probiviri non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, appositamente documentate.

Articolo 16 - Controversie tra gli associati e tra essi e l'Associazione

Il Collegio dei Probiviri adotterà il lodo con la massima libertà dovendosi considerare ad ogni effetto vincolante.

Articolo 17 – Comitati

Al fine di promuovere e migliorare lo svolgimento di tutte le attività della I.E.A., il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare Comitati con specifiche attribuzioni e compiti.

Articolo 18 – Soci

I Soci si suddividono in:

- 1) Soci Fondatori
- 2) Soci Ordinari
- 3) Soci Seniores
- 4) Soci Juniores
- 5) Soci Onorari
- 6) Soci Corrispondenti
- 7) Soci Sostenitori

SOCI FONDATORI

Sono Soci Fondatori dell'Associazione Italiana di Endourologia i Soci: Giampaolo Bianchi, Paolo Beltrami, Roberto Mario Scarpa, Enzo Usai, Gianni Malossini, Guglielmo Breda, Daniele Grassi ed Antonello De Lisa.

SOCI ORDINARI

Possono essere Soci Ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia, Specializzati in Urologia o discipline affini. Coloro che pur non rientrando nelle precedenti tipologie, sono già Soci alla data del 31 dicembre 2016 mantengono inalterate le loro prerogative di Socio. I Soci Ordinari hanno diritto di voto.

SOCI SENIORES

Divengono Soci Seniores, su loro precisa richiesta, e non pagano il contributo associativo, i Soci che abbiamo raggiunto il 70° anno di età e che abbiano pagato il contributo associativo per almeno 15 anni. I Soci Seniores hanno diritto di voto. Non hanno diritto ad alcuni servizi aggiuntivi che l'Associazione offre ai Soci, come indicato nel regolamento.

SOCI JUNIORES

Possono essere Soci Juniores gli Urologi in formazione iscritti alle Scuole di Specializzazione in Urologia o discipline affini. I Soci Juniores pagano un contributo associativo pari al 50%, hanno diritto di voto. Non hanno diritto ad alcuni servizi aggiuntivi che l'Associazione offre ai Soci, come indicato nel regolamento.

SOCI ONORARI

Possono essere Soci Onorari tutti coloro, anche non Soci della I.E.A., che si siano particolarmente distinti nell'ambito delle discipline Endourologiche. La proposta di nomina a Socio Onorario viene fatta dal Consiglio Direttivo Nazionale e decisa dall'Assemblea Generale Ordinaria. I Soci Onorari se precedentemente Soci Ordinari ne mantengono i diritti di voto. Qualora desiderino usufruire di alcuni servizi aggiuntivi previsti nel regolamento devono pagare il contributo associativo.

SOCI SOSTENITORI

Possono essere nominati dall'Assemblea Generale Ordinaria Soci Sostenitori, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, coloro che sostengono finanziariamente l'Associazione. I Soci Sostenitori non pagano il contributo associativo e non hanno diritto di voto.

SOCI CORRISPONDENTI

Possono essere Soci Corrispondenti gli urologi stranieri che chiedono di iscriversi alla I.E.A., previa approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale e presentazione di due Soci Ordinari; essi pagano un contributo associativo ridotto del 50%. I Soci Corrispondenti non accedono alle cariche sociali e possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto. L'ammissione dei Soci, in numero illimitato, viene deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, in base ai requisiti previsti.

Articolo 19 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni presentate per iscritto dal Socio ;
- b) per esclusione;
- c) per il mancato versamento del contributo associativo per tre anni consecutivi.

Articolo 20 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di Legge.

Firmato: Giampaolo Bianchi

Manuela Agostini notaio